CAMERA DEI DEPUTATI N. 925

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LENOCI

Presentata il 12 ottobre 1972

Norme per i benefici combattentistici a favore di tutti gli ex combattenti e di tutti i mutilati ed invalidi di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la fine anticipata della V Legislatura sono decadute, fra le altre, le numerose proposte di legge intese a sanare, con la estensione dei beneficî di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, alle categorie escluse dalla medesima, una palese discriminazione fra i lavoratori ex combattenti.

Cadute le proposte, rimaneva tuttavia in piedi il problema, per la soluzione del quale risultano impegnati parlamentari di tutti i gruppi politici e di ciò troviamo conferma nelle varie iniziative assunte da numerosi colleghi in questo inizio di Legislatura.

L'Associazione nazionale combattenti e reduci e l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, cui la legge riconosce la legittima rappresentanza di tutti i combattenti e di tutti i mutilati di guerra italiani, che già nelle passate Legislature avevano sollecitato la presentazione di proposte di legge nelle quali si prevedevano « beneficî combattentistici » anche a favore dei dipendenti delle aziende private, non trascurando i lavoratori autonomi, hanno riesaminato congiuntamente ed attentamente la situazione creatasi con l'approvazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ed hanno ritenuto di suggerire la presentazione della presente proposta che tende, appunto, a completare quell'atto di doverosa giustizia riparatrice nei confronti degli ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra inspiegabilmente quanto ingiustamente esclusi dalle provvidenze di cui alla citata legge n. 336.

Non v'è dubbio alcuno, infatti, che con detta legge è stato fissato un principio: il riconoscimento del diritto degli ex combattenti ad una adeguata riparazione dei danni subìti in campo professionale a causa del lungo periodo di servizio militare prestato in guerra al servizio e nell'interesse della collettività.

Ed è proprio a causa di tale riconosciuto diritto – che non può né deve ammettere assurde discriminazioni –, che le norme approvate a favore dei soli dipendenti del settore pubblico imponevano ed ancor più impongono oggi che un trattamento identico nella sostanza, anche se necessariamente con forme e modalità adeguatamente diverse, venisse sollecitamente disposto a favore di tutti gli ex combattenti e di tutti i mutilati ed invalidi di guerra non contemplati nella legge che, per motivi meramente contingenti, ha risolto solo parzialmente il problema dei « cosiddetti beneficî combattentistici ».

Né può dimenticarsi che all'atto dell'approvazione della legge stessa, i due rami del Parlamento hanno avvertito la necessità di

denunciare la limitazione della concessione dei beneficî ai dipendenti del pubblico impiego, assumendo ufficialmente l'impegno, con appositi ordini del giorno approvati unanimemente da tutti i gruppi politici, di affrontare e definire la doverosa estensione di una normativa similare agli esclusi.

Il provvedimento che abbiamo l'onore di presentare al vostro esame deve – a nostro avviso – ritenersi il più completo ed il più organico: come già ricordato, esso è stato predisposto a cura delle due massime organizzazioni combattentistiche ed interpetra, quindi, le legittime attese degli interessati. La proposta, tuttavia, giova affermare, è stata redatta con senso di realismo e di responsabilità, come può facilmente desumersi dai contenuti della normativa proposta che si concentra fondamentalmente in un agevolato e quindi anticipato pensionamento da attuarsi mediante:

1) l'attribuzione a tutti i lavoratori ex combattenti, oppure mutilati o invalidi di guerra, sia dipendenti privati che autonomi, di una maggiorazione di anzianità assicurativo-contributiva rispettivamente di anni 7 oppure di anni 10, sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione obbligatoria e di forme sostitutive o integrative di essa;

2) la riduzione, nella stessa misura di 7 anni oppure di 10 anni, del requisito dell'età eventualmente prescritto come necessario per il conseguimento del diritto al trattamento di pensione;

3) la maggiorazione della retribuzione pensionabile del 7 per cento o del 10 per cento, a seconda se trattasi di ex combattenti ovvero di mutilati o invalidi di guerra.

È, inoltre, prevista la concessione del trattamento pensionistico nella misura minima fissata dalle norme vigenti per gli ex combattenti ed i mutilati o invalidi di guerra che non potessero comunque avvalersi delle predette provvidenze.

In favore dei dipendenti da enti e aziende a partecipazione dello Stato o di enti pubblici è prevista l'applicazione della stessa normativa stabilita dalla legge n. 336; nel contempo viene riconosciuto ai dipendenti pubblici già cessati dal servizio alla data del 7 marzo 1968 il diritto di avvalersi dei beneficî previsti dagli articoli 1 e 2 della legge su richiamata.

Particolare rilievo merita, anche per la sua indubbia portata sociale, l'introduzione della norma che prevede la sospensione dei beneficî nel caso di prestazione d'opera alle dipendenze di terzi.

La proposta si preoccupa, inoltre, – e ne ha giustificati motivi – di garantire giuridicamente i beneficiari della esatta sua applicazione, per cui si è reso necessario prevedere che la legge disponga non soltanto sul riconoscimento del diritto, ma che stabilisca dei termini ed offra al soggetto cui questo viene riconosciuto, lo strumento necessario per assicurarne il godimento.

Si è ritenuto che l'onere derivante dall'applicazione delle norme previste dalla presente proposta di legge debba essere a carico dello Stato e cioè della collettività, trattandosi, come da tutti riconosciuto, di un provvedimento riparatore nei confronti di cittadini che hanno subìto danni innegabili al servizio della collettività.

Per quanto abbiamo avuto l'onore di esporre, siamo certi, Onorevoli Colleghi, che la presente proposta di legge, rispondente, oltre che alle attese delle categorie interessate, agli impegni solennemente assunti nella passata Legislatura, sarà confortata dal vostro concreto e incondizionato appoggio sul quale sinceramente confidiamo perché sia portato a compimento quell'atto di doverosa giustizia iniziato con l'approvazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Tutti gli ex combattenti, i mutilati e gli invalidi di guerra ed i patrioti hanno diritto al riconoscimento di beneficî combattentistici qualunque sia il datore di lavoro presso cui hanno prestato o prestano servizio.

Uguale diritto hanno i lavoratori autonomi, di qualsiasi mestiere o professione.

ART. 2.

Gli oneri relativi alla concessione dei beneficî combattentistici sono a carico dello Stato, salvo quanto espressamente disposto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

ART. 3.

Per il personale indicato agli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e all'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, valgono le norme previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 4.

Le disposizioni di cui alla citata legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni si applicano anche al personale delle aziende nazionalizzate, irizzate ed a quelle comunque a partecipazione statale, regionale, provinciale e comunale o a partecipazione degli altri enti indicati all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

ART. 5.

I lavoratori non contemplati nei precedenti articoli 3 e 4, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria di invalidità e vecchiaia e/o a forme di previdenza sostitutive ed integrative, possono chiedere il trattamento di previdenza con la riduzione del limite di età previsto dalle norme vigenti in materia, di sette anni se ex combattenti o di dieci anni se mutilati o invalidi di guerra.

L'anzianità assicurativo-contributiva utile sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e sia ai fini dell'applicazione della

percentuale della retribuzione pensionabile, di cui al decreto 27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni, è maggiorata rispettivamente di 7 anni, se ex combattenti, o di 10 anni se mutilati o invalidi di guerra.

La retribuzione annua pensionabile, corrispondente alla media aritmetica delle retribuzioni, computata secondo le norme vigenti, è aumentata del 7 per cento se ex combattenti o del 10 per cento se mutilati o invalidi di guerra.

ART. 6.

I soggetti indicati all'articolo 1 della presente legge che non possono comunque avvalersi dei precedenti articoli, hanno diritto ai trattamenti minimi di pensione previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni, a seconda della loro età.

Uguale diritto hanno i mutilati e invalidi di guerra di prima categoria o che fruiscano dell'assegno di incollocabilità e che non possono valersi dei precedenti articoli.

ART. 7.

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive integrazioni e modificazioni si applicano anche al personale cessato dal servizio prima dell'8 marzo 1968 e nei limiti previsti dal primo comma dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 della presente legge si applicano anche al personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, previa domanda di liquidazione o riliquidazione della pensione da presentarsi dagli interessati o dai loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità.

Gli effetti economici decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda.

ART. 8.

I benefici di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

ART. 9.

I benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive integrazioni e modificazioni e dall'applicazione

della presente legge, ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui agli articoli precedenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS, si intendono applicabili su ciascuno dei trattamenti pensionistici ordinari spettanti, compresi gli eventuali trattamenti integrativi a carico di gestioni speciali.

Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del precedente comma, ai fini del trattamento di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS, sono assorbibili da parte dei fondi sussidiari o interni presso cui gli aventi titolo sono assicurati, limitatamente ai periodi riconosciuti utili anche ai fini del trattamento di quiescenza dei fondi medesimi e rimangono di diritto del beneficiario stesso.

La riduzione del limite di età ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, prevista dal primo comma dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è da interpretarsi fissata indiscriminatamente nella misura unica pari alla metà della maggiore anzianità di anni dieci, nei confronti di tutto il personale collocato a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, opera con decorrenza economica dal 30 ottobre 1971. I limiti previsti dalla norma stessa, da considerarsi comunque come limiti sia minimi sia massimi, si riferiscono esclusivamente ad un dodicesimo dell'80 per cento della intera retribuzione quiescibile annua per ogni anno di servizio computabile, fermo restando che per retribuzione quiescibile annua si intende quella valutabile ai fini di cui trattasi in base alle norme regolamentari vigenti nell'istituto dal quale dipende l'interessato.

ART. 10.

È fissato il termine di 90 giorni, entro il quale l'amministrazione o l'ente cui è stata diretta l'istanza per l'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, sono tenuti a provvedere.

Il silenzio sarà considerato a tutti gli effetti come silenzio-rifiuto.

Il ricorso avverso il diniego o l'accoglimento parziale o il silenzio-rifiuto, potrà essere prodotto oltre che dagli interessati o dai loro eredi, anche dalle associazioni nazionali di categoria debitamente delegate dagli interessati stessi.

ART. 11.

La procedura relativa ai ricorsi avverso ai provvedimenti ed ai ricorsi previsti dal precedente articolo è gratuita in ogni ordine e grado.

ART. 12.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1969, salvo quanto diversamente disposto per i soggetti di cui al precedente articolo 7.

ART. 13.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, rispettivamente, in lire 9.500 milioni per l'anno finanziario 1972. in lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1973, in lire 10.500 milioni per l'anno finanziario 1974, in lire 11.000 milioni per l'anno finanziario 1975, in lire 19.500 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio.